

Relazione l'Arch. **Silvio RUFOLÒ**, nella qualità di **Dirigente della Direzione Urbanistica - Edilità**, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i..

RELAZIONE

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 5 novembre 2014, n. 123 ha adottato, in variante allo strumento urbanistico vigente, il "Nuovo Piano Regolatore del Porto di Taranto", ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, deliberando al punto 2) *"di adottare la Variante al vigente Piano regolatore generale Comunale, finalizzata al riconoscimento del Piano regolatore del Porto di Taranto e alla riqualificazione delle aree contermini, con esclusione delle opere che interessano gli interventi **Tempa Rassa**, con conseguente revisione dell'Atto di intesa Città-Porto di cui alla Delibera di C.S. n. 116/06 perfezionato con Delibera di C.C. n. 41/07"*.

Precedentemente in data 19 febbraio 2014 mediante procedura telematica si è proceduto alla registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.2 lettera a) comma VIII) del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale la documentazione di rito prevista dalla normativa.

Con nota prot. n.2454 del 10 marzo 2013 il Servizio Ecologia della Regione Puglia, aveva comunicato l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione delle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014.

A conclusione del procedimento, con Determinazione Dirigenziale n. 149 del 22 aprile 2015, del Servizio Ecologia della Regione Puglia, il preposto Dirigente ha dichiarato la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano Urbanistico comunale denominato "Nuovo Piano regolatore del Porto di Taranto – Variante al Piano Regolatore Generale".

Di tale conclusione, si dovrà dare atto nell'ambito dei provvedimenti di adozione ed approvazione della variante che ci occupa.

Inoltre in data 27 maggio 2014 con nota prot. n. 81.634 è stata avviata la procedura di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 presso il competente Servizio Difesa del Suolo e Rischio sismico della Regione Puglia, in corso di definizione.

Quindi, con l'adozione della variante si è proceduto alla pubblicizzazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 del provvedimento adottato, facendo affiggere sugli spazi istituzionali dell'intero territorio comunale n. 100 manifesti a far data dal 20 maggio 2015 e per 30 giorni consecutivi.

Tale avviso è stato pubblicato a far data dal 20 maggio 2015 e per 30 giorni successivi, in forma ridotta, all'Albo Pretorio del Comune; nonché su un quotidiano a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura regionale e locale.

A seguito dell'approvazione della deliberazione di adozione del 5 novembre 2014, n. 123 della variante in oggetto e della sua successiva pubblicizzazione ai sensi di legge, sono stati eseguiti i ricorsi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa e pervenute le osservazioni di seguito elencate:

1. RICORSI

- a) **Comandante Gennaro Cimaglia**, nella sua qualità di Capo Pilota del Porto di Taranto in quiescenza; **Sig. Valentino Gennarini** quale amministratore dell'Agenzia Marittima Raccomandataria della società Nicola Girone S.r.l.; **Avv. Lara Polidori, dott. Ugo Vittorio Carone** nella qualità di dottore specializzato chimico del mare, **Sig. Giuseppe Scaglione**, sia personalmente che quali rappresentanti della "**Fondazione Taranto ONLUS**" – rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Vincenzo Gigante - notificato in data 26 gennaio 2015, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante

e sostanziale, contro il Comune di Taranto (*resistente*) e nei confronti dell'Autorità Portuale di Taranto (*per quanto di ragione e contro interessata*), per l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5.11.2014, nonché per l'annullamento di tutti gli atti precedenti e successivi comunque connessi al provvedimento impugnato, per i seguenti motivi di diritto:

- *I MOTIVO: violazione di legge, eccesso di potere in relazione al mancato rispetto dell'art. 5 n.3 delle legge n. 84/94;*
- *II MOTIVO: violazione di legge, eccesso di potere, irregolare ed illegittima applicazione della legge regionale Puglia n. 56/80, nell'elaborazione della variante al PRG da riportare al Piano Regolatore Portuale;*
- *III MOTIVO: violazione di legge, eccesso di potere e comportamento contraddittorio da parte del Comune di Taranto, in relazione al decreto n. 133 del 12.09.14 convertito nella L.164 del 11.11.14;*
- *IV MOTIVO: violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione, illogicità ed irrazionalità della condotta posta in essere dal Comune di Taranto nell'assunzione della delibera di variante n. 123/14 del Registro Comunale.*

b) **Società: Eni S.p.A.**, linea di business Downstream & Industrial Operation (già Divisione R&M) – rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Prof. Stefano Grassi - notificato in data 29 gennaio 2015, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contro il Comune di Taranto e nei confronti dell'Autorità Portuale di Taranto, per l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5.11.2014, di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi gli atti di natura non provvedimentale, indicati nella motivazione della delibera impugnata, previa sospensione cautelare degli atti impugnati, per le seguenti considerazioni in diritto:

1.I MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale". Violazione e/o falsa applicazione della legge regionale Puglia del 31 maggio 1980 n. 56 "Tutela e uso del territorio" e in particolare degli artt. 14, 15 e 16. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 47 Cost. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza istruttoria, del difetto di motivazione, della contraddittorietà e della irragionevolezza. Sviamento di potere. Travisamento dei fatti. Nullità della deliberazione n. 123 del 5 novembre 2014 del Consiglio Comunale di Taranto;

2.II MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale". Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 della legge regionale Puglia n. 56 del 1980. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza istruttoria, del difetto di motivazione, della mancanza del contraddittorio procedimentale, della contraddittorietà e della irragionevolezza. Sviamento di potere. Travisamento dei fatti;

3.III MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 27 legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale". Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 della legge regionale Puglia n. 56 del 1980. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione delle deliberazioni comunali n. 11/2005, n. 116/2006 e n. 41/2007. Violazione e/o falsa applicazione del

principio di tipicità degli atti amministrativi. Incompetenza. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di potere, del difetto di contraddittorio, della mancanza di istruttoria, del difetto di motivazione, della contraddittorietà e della irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. Travisamento dei fatti.

4.IV MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale". Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 41, 97, e 117 Cost. Incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e ss, e in particolare dell'art. 7, 10, 17, 26 e 29-octies, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione e/o falsa applicazione della legge regionale Puglia n. 21 del 2012. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento della Regione puglia n. 24 del 2012. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza istruttoria, del difetto di motivazione, della contraddittorietà e della illogicità, della manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento. Sviamento di potere. Travisamento dei fatti.

5.V MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, e 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, del principio di proporzionalità, del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto del contraddittorio, del difetto di motivazione, della disparità di trattamento, e di violazione del principio di affidamento.

c) Società: Total E&P Italia S.p.A. (Total); Shell Italia E&P S.p.A. (Shell); Mitsui E&P Italia B S.r.l. ("Mitsui") - rappresentati e difesi in giudizio dagli Avv.ti Antonio Liroso, Marco martinelli, Giovanni Pellegrino, Valeria Pellegrino - notificato in data 30 gennaio 2015, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contro il Comune di Taranto, per l'annullamento nonché, ove occorre possa, per la nullità, previa sospensione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 adottata il 5/11/2014; di ogni atto presupposto, connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché quelli richiamati dalla deliberazione 123/2014; per le seguenti considerazioni in diritto:

1.I MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l.84/94, 41, 97 Cost. 3 l.241/90. Violazione e falsa applicazione delle determinazioni del Comune nn. 11/05, 116/06 e 41/07. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, inosservanza di autovincoli, sviamento, contraddittorietà interna ed esterna, difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità manifesta.

2.II MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 l. 84/94, 41, 97 Cost., 3 l.241/90. Violazione e falsa applicazione delle Delibere nn. 11/05, 116/06 e 41/07. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, sviamento, difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, ingiustizia manifesta. Incompetenza. Nullità per difetto assoluto di attribuzione e per mancanza degli elementi essenziali ex art. 21-septies l.241/90.

3.III MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l. 84/94, 3 e 21-quinquies l. 241/90; dei principi in tema di autotutela e dei procedimenti di secondo grado di revisione, del giusto procedimento, di legalità e tipicità del provvedimento amministrativo, del legittimo affidamento, di leale collaborazione e cooperazione fra enti pubblici; delle Delibere nn. 11/05, 116/06 e 41/07.

Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, sviamento, inosservanza di autovincoli, contraddittorietà interne ed esterna, difetto assoluto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta, ingiustizia grave e manifesta.

4.IV MOTIVO: *violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l. 84/94, 3 e 21-quinquies l. 241/90; dei principi di certezza dell'azione amministrativa, del legittimo affidamento, di correttezza e buona fede, di legalità, di proporzionalità; delle Delibere nn. 11/05, 116/06 e 41/07. Incompetenza. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, sviamento, inosservanza di autovincoli, contraddittorietà esterna, irragionevolezza, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, illogicità manifesta, ingiustizia grave e manifesta.*

5.V MOTIVO: *violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 241/90, 5 l. 84/94, 5 e 7 l. 1150/42, 16, 16-bis e 17 l. reg. 56/80, 3-quinquies, 7, 10, 17, 29-octies, del D.Lgs. 152/06, 41, 97 Cost.. Incompetenza. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, sviamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà interna ed esterna, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.*

6.VI MOTIVO: *violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l. 84/94, 5 e 7 l. 1150/1942, 16-17 l. reg. 56/1980, 1-6 l. reg. 21/12, artt. 3-quinquies, 7, 10, 17, 26, 29-octies del D.Lgs. 152/2006, 3 l. 241/90, degli artt. 41, 97 Cost. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, sviamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del legittimo affidamento, illogicità manifesta, contraddittorietà interne ed esterna, ingiustizia manifesta, irragionevolezza.*

7.VII MOTIVO: *violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 7 ss. L. 241/90; dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, del giusto procedimento, di proporzionalità. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, perplessità e contraddittorietà esterna.*

2. OSSERVAZIONI

- a) **Società: Total E&P Italia S.p.A. (Total); Shell Italia E&P S.p.A. (Shell); Mitsui E&P Italia B S.r.l. ("Mitsui")** - pervenuta in data 23 dicembre 2014, Prot. Arch. Gen. n. 189890 del 30 dicembre 2014, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. Le Società attraverso i rispettivi rappresentanti e in esercizio delle facoltà previste dall'art. 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 propongono le loro "osservazioni a tutela del pubblico interesse" quanto al contenuto della delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 5 novembre 2014, nella parte in cui si dispone l'esclusione delle opere che interessano gli interventi "*Tempa Rossa*" (prolungamento del pontile petroli, serbatoi ed ogni altra opera relativa). Ritengono le Società che la formulazione delle osservazioni presentate ed argomentate, corrisponda al pubblico interesse perché ad esse è affidata la realizzazione del progetto di sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato "*Tempa Rossa*", qualificato come infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta legge obiettivo), il quale ha già ricevuto in sede preliminare e definitiva (rispettivamente in data 21 dicembre 2007 e in data 23 marzo 2012), le necessarie approvazioni da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e che è già in corso di realizzazione. Pertanto chiedono, dopo ampia dissertazione sull'argomento:

1. L'adozione della variante al PRG *“finalizzata al riconoscimento dell'ambito del Piano Regolatore del Porto di Taranto e alla riqualificazione delle aree contermini”* senza l'indebita *“esclusione delle opere che interessano gli interventi **“Tempa Rossa”** (prolungamento del pontile petroli, serbatoi ed ogni altra opera relativa), con conseguente revisione dell'Atto di intesa Città-porto di cui alla delibera di C.S. n. 116/06, perfezionato con delibera di C.C. n.41/07”*;

2. Di poter essere ascoltate, nei tempi e nei modi che il C.C. riterrà opportuni, al fine di poter ulteriormente sostanziare le dirimenti argomentazioni formulate.

b) **Autorità Portuale di Taranto** – pervenuta in data 30.06.2015 protocollata al n.104.785, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. Con tale osservazione il Presidente dell'Autorità Portuale, nella Sua qualità di legale rappresentante della stessa, dopo una completa ed esaustiva esposizione dell'intero iter amministrativo del procedimento di approvazione del nuovo strumento di pianificazione del Porto di Taranto ad iniziativa della stessa Autorità Portuale, contesta la decisione unilaterale e contraddittoria assunta dal Consiglio Comunale con deliberazione del 5 novembre 2014, n. 123 in contrasto con le pregresse determinazioni assunte e con i principi generali dell'attività amministrativa, nella parte in cui adotta la variante al PRG *“con esclusione delle opere che interessano gli interventi **“Tempa Rossa”** (prolungamento del pontile petroli, serbatoi ed ogni altra opera relativa), con conseguente revisione dell'Atto di rivedere l'atto di **“intesa Città-Porto”** di cui alla Delibera di C.S. n. 116/06, perfezionato con delibera di C.C. n. 41/07”*, evidenziando come l'adottato strumento giuridico dell'*“intesa”*, specificatamente previsto dal legislatore ex art. 5 co. 3, L. n. 84/94, sia servito per realizzare un giusto punto di equilibrio tra le potestà pianificatorie dell'Autorità Portuale nell'ambito del PRP e quelle del Comune nell'ambito del PRG, di modo che una volta raggiunta siffatta *“intesa”* ogni modifica a quegli *“Accordi tra pubbliche amministrazioni”*, ex art. 15 L. n. 241/90, non poteva sicuramente avere luogo attraverso manifestazione di recesso unilaterale, ma solo conseguire all'esito di uno specifico procedimento amministrativo di revisione. Ciò con l'osservanza non solo dei principi generali dell'attività amministrativa e del giusto procedimento ma anche del disposto ex art. 27, co. 3, L. n. 84/94 in base al quale *“i Piani Regolatori Portuali vigenti...Conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all'art. 5....”*.

c) **Consorzio Area Sviluppo Industriale di Taranto** – pervenuta in data 17 luglio 2015 e protocollata in A.G. al n.115.981 del 20 luglio 2015, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con tale osservazione il Direttore del Consorzio rivendica la titolarità di alcune aree ed immobili, diversamente intestate nell'Avviso Pubblico, come di seguito sinteticamente riportato per punti:

1) Alcune particelle (individuata in apposita tabella a pag. 1 dell'osservazione), sono state intestate catastalmente al Demanio ed il Consorzio ha proceduto a contestare tempestivamente tale illegittimo operato in quanto le stesse erano state acquisite a titolo originario dal Consorzio mediante atti di esproprio (allegati all'osservazione dal n. 1 al n. 14) per la realizzazione a cura ed onere dello stesso Consorzio di diverse opere. Le stesse pertanto appartengono al Consorzio e sono state illegittimamente accatastate al Patrimonio dello Stato ed al demanio.

2) Le particelle 614 e 615 Fg. 181 sono superfici già occupate dall'ex alveo del fiume Tara, di fatto sdemanializzate con la realizzazione da parte del Consorzio di diverse opere. È in fase di completamento la relativa procedura di sdemanializzazione e pertanto l'area ed i fabbricati ivi insistenti sono state erroneamente intestate al patrimonio dello Stato

- 3) Le particelle 839 e 840 risultano erroneamente intestate alle società indicate in quanto sono state espropriate dal Consorzio per la realizzazione di diverse opere ed il Consorzio non ha mai trasferito la loro proprietà (doc 15 e doc 16 allegate all'osservazione).
- 4) Gli immobili individuati di seguito al catasto urbano sono fabbricati realizzati dal Consorzio in virtù di finanziamenti pubblici e fondi propri. Tali fabbricati, di proprietà del Consorzio insistono su terreni di proprietà del Consorzio in quanto precedentemente espropriati dal Consorzio a privati (doc 14 e doc 16 allegate all'osservazione) già individuati al catasto terreni alle p.lle 88, 95, 94, 195, e 201 nonché su terreni ricadenti nell'ex alveo del fiume Tara, già p.lle 614 e 615, di fatto sdemanializzati. Si precisa che i suddetti immobili e le relative aree di pertinenza sono state intestate apoditticamente accatastate al Demanio ed il consorzio ha proceduto a contestare tempestivamente tale illegittimo operato. Le stesse pertanto appartengono al Consorzio (*segue tabella a pag. 3 delle osservazioni*).
- 5) Le porzioni di fabbricato individuate catastalmente dalle particelle 597 e 598 fg 181 sono state realizzate dal Consorzio su terreno del demanio Marina Militare in virtù della promessa di cessione del terreno con permuta da parte della marina Militare. Le sovrastruttura e gli immobili ricadenti su dette particelle sono state realizzate a cura e spese del Consorzio. L'atto di permuta tra i due enti non è stato ancora perfezionato (*segue tabella a pag. 4 delle osservazioni*).
- 6) Gli immobili individuati catastalmente dalle seguenti particelle sono stati realizzati dal Consorzio su terreni espropriati dal Consorzio ASI a privati ex particelle 95, 195, 253, 255, 254, 252, 89, 90 in virtù dei citati decreti di esproprio (*docc 8-9-10-11-12-13-14 allegati all'osservazione*) e sono stati intestati illegittimamente al demanio e patrimonio dello Stato senza titolo (*segue tabella a pag. 4 delle osservazioni*).
- 7) Sulla particella 237 del fg 190, oggi particella 297 di proprietà ILVA SPA (*doc 17 allegata all'osservazione*), esiste atto di costituzione di servitù in favore del Consorzio ASI per mq 220,00 per passaggio di condotta idrica (*doc 18 allegata all'osservazione*) - (*segue tabella a pag. 4 delle osservazioni*).
- 8) Per ciò che riguarda il fg 193 occorre rilevare che 116, 117, 164 e quota parte della 163 e sulla particella 131 e quota parte della 132 e quota parte della 112 e sulle particelle 39, 41, 42, 133, 135 ed ex 247 (ora in parte 294 omessa erroneamente in elenco) e sulle particelle 246, 243, e 134 e sulle particelle 54 e 49 insistono strutture viarie di proprietà ASI. Infatti il Consorzio sulle dette aree ha realizzato, in virtù di finanziamento in conto capitale, le opere di cui al progetto "POP Puglia 91-93, misura 2.10 - zona industriale - "lavori di accesso viario delle aree portuali alla s.s. 106 (*doc 19-20-21 allegati all'osservazione*) le cui procedure d'esproprio non sono state finalizzate dal consorzio e pertanto risultano ancora catastalmente intestate ad ILVA ed ENI. Per l'accertamento della titolarità in capo al Consorzio delle dette infrastrutture il Consorzio ha avviato un giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto. Allegato all'osservazione il rilievo su base catastale delle opere stradali realizzate dal Consorzio ASI con indicazioni catastali all'attualità (*doc 22 allegata all'osservazione*).
- 9) Sulle particelle originarie 11, 50, 22, 19, 20 del fg 193 e sulle originarie particelle 2, 18, 21, 40, 23 del Fg 196 esiste una servitù di impianto acquedottistico in favore del Consorzio ASI. Il detto impianto è stato realizzato in virtù di finanziamento in conto capitale regionale, progetto "POP Puglia 91-93, misura 2.10 - zona industriale - approvvigionamento idrico potabile (*doc 23*

– 24 allegata all'osservazione). Per l'accertamento della definitiva titolarità delle dette infrastrutture il Consorzio ha avviato un giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto. Allegato all'osservazione il rilievo su base catastale delle opere acquedottistiche realizzate dal Consorzio ASI con indicazioni catastali all'attualità (doc 22 allegata all'osservazione).

- 10) La particella 115 del fg 193 è erroneamente intestata all'ILV in quanto trattasi di parte di canale di scarico di proprietà ASI. Si sta procedendo alla regolarizzazione dello stato di fatto.

Per quanto concerne i ricorsi aditi presso l'Autorità Giudiziaria Amministrativa, al TAR Puglia di Lecce, agli atti risulta che la Sezione Prima del Tar Puglia, Lecce, con Sentenze nn.2132/2015 e 2133/2015, che vengono allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ha accolto il ricorso proposto dalla ENI S.p.A. e dalla Total E&P Italia S.p.A. ed altri, "nei termini di cui in motivazione". Relativamente al contenuto di dette sentenze, dalla lettura della parte motivazionale si rileva che il Collegio ha rilevato e affermato quanto segue:

- come rilevato dalle parti ricorrenti, non tutte le opere interessate dal progetto "*Tempa Rossa*" (prolungamento pontile, serbatoi e opere accessorie) menzionate nella delibera n. 123 del 2014, costituiscono parte dell'Intesa Città-Porto, essendo alcune di esse estranee all'ambito d'intervento del nuovo PRP, oggetto di quell'intesa e che l'unico intervento espressamente menzionato nel progetto preliminare del nuovo PRP è il prolungamento del pontile;
- con riferimento ai serbatoi ed alle opere accessorie, il Collegio ha ritenuto che vi è stato un "indebito inserimento nella variante al PRG adottata nell'ambito del procedimento volto alla definitiva approvazione del nuovo PRG, adottata nell'ambito del procedimento volto alla definitiva approvazione del nuovo PRP di opere estranee a quest'ultimo, "... tali interventi non costituivano oggetto del nuovo PRP perché siti su un'area esterna ai confini dell'area territoriale delimitata dal nuovo PRP e da realizzarsi all'interno della Raffineria, su terreni di proprietà privata ENI, qualificati nel PRG come area industriale C1". "Pertanto, rispetto a tali opere l'ente locale non aveva alcun titolo per inibire la realizzazione attraverso lo strumento adottato (variante al PRG, adottata nell'ambito del procedimento volto alla definitiva approvazione del Nuovo PRP), a maggior ragione tenuto conto del fatto che nel provvedimento impugnato il Comune non ha evidenziato alcun profilo di contrasto di tali opere con l'assetto urbanistico del territorio di Taranto e che, sulla compatibilità ambientale del progetto "*Tempa Rossa*", si era già espresso il Ministero dell'Ambiente con decreto del 27 ottobre 2011 e successivi decreto del 17 ottobre 2014";
- quanto invece al prolungamento del pontile, il TAR non ha accolto la tesi prospettata dal Civico Ente, circa la possibilità della modifica dell'intesa raggiunta fino alla definitiva approvazione del nuovo PRP, sostenendo che tale possibilità "non possa essere esercitata unilateralmente senza il rispetto di alcun onere procedimentale volto a garantire il contraddittorio degli altri enti parte dell'accordo", concludendo per la illegittimità della delibera impugnata "nella parte in cui il Comune ha deciso di espungere tale ultimo intervento modificando unilateralmente l'intesa....";
- il Collegio ha, quindi, concluso annullando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 2014 "nella parte in cui ha escluso dalla variante al PRG di Taranto le opere relative al progetto *Tempa Rossa*, assorbito ogni altro profilo".

Su richiesta di parere legale sulla opportunità di una eventuale proposizione di ricorso in appello avverso ciascuna delle sentenze sopra riportate, da parte della Direzione Affari Generali ed Istituzionali, l'avvocato difensore del Civico Ente ha ritenuto che le Sentenze siano immuni da vizi e che non ci siano margini per impugnarle dinanzi al Consiglio di Stato, sotto ogni qualsivoglia profilo.

Tali sentenze sono divenute quindi esecutive.

Ad oggi non risulta in atti alcun giudicato su ricorso presentato e pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce dal Comandante Gennaro Cimaglia ed altri. Con l'esecutività delle suddette sentenze, vengono a decadere le osservazioni presentate dalle Società:

- a) Total E&P Italia S.p.A. (Total); Shell Italia E&P S.p.A. (Shell); Mitsui E&P Italia B S.r.l. ("Mitsui");
- b) Autorità Portuale di Taranto;

in quanto le loro richieste sono compatibili con quanto deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia, Lecce, nelle proprie Sentenze nn.2132/2015 e 2133/2015.

Per quanto concerne l'osservazione del Consorzio ASI di Taranto, risulta non è accoglibile, in quanto, preso atto di quanto segnalato, risulta tesa a specificare e consolidare situazioni di fatto e di diritto non ancora definiti sia sotto il profilo amministrativo che civilistico, peraltro non intaccati dalla variante adottata, non rilevanti sotto il profilo urbanistico.

Tanto premesso, propone l'adozione del sottonotato schema di deliberazione".

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

1. di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
2. di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 149 del 22 aprile 2015, del Servizio Ecologia della Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. 01), con cui il preposto Dirigente regionale ha dichiarato la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano Urbanistico comunale denominato "Nuovo Piano regolatore del Porto di Taranto – Variante al Piano Regolatore Generale;
3. di prendere atto che data 27 maggio 2014 con nota prot. n. 81.634 la Direzione Pianificazione Urbanistica – Edilità ha avviato la procedura di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 presso il competente Servizio Difesa del Suolo e Rischio sismico della Regione Puglia e che, tale procedura è in corso di definizione;
4. di prendere atto che sono state espletate le procedure di pubblicizzazione previste dall'art. 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56;
5. di prendere atto dei ricorsi presentati di seguito riportati:
 - a. Comandante Gennaro Cimaglia, nella sua qualità di Capo Pilota del Porto di Taranto in quiescenza; Sig. Valentino Gennarini quale amministratore dell'Agenzia Marittima Raccomandataria della società Nicola Girone S.r.l; Avv. Lara Polidori, dott. Ugo Vittorio Carone nella qualità di dottore specializzato chimico del mare, Sig. Giuseppe Scaglione, sia personalmente che quali rappresentanti della "Fondazione Taranto ONLUS"(All.02);
 - b. Società: Eni S.p.A., linea di business Downstream & Industrial Operation (già Divisione R&M) (All.03);
 - c. Società: Total E&P Italia S.p.A. (Total); Shell Italia E&P S.p.A. (Shell); Mitsui E&P Italia B S.r.l. ("Mitsui") (All.04);che vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
6. Di prendere atto delle Sentenze passate in giudicato, pronunciate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce – Sezione Prima n. 2132/2015 (All.05), sul ricorso numero di registro generale 314 del 2015 proposto da Eni S.p.A. e n.2133/2015 (All.06), sul ricorso numero di registro generale 313 del 2015 proposto da Total E&P Italia S.p.A. (Total); Shell Italia E&P S.p.A. (Shell); Mitsui E&P Italia B S.r.l. ("Mitsui"), avverso

- la delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 2014, che vengono allegare al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per tutte le motivazioni riportate nelle stesse Sentenze, per cui:
- i. viene considerato indebito l'inserimento nella delibera n. 123/2014 di ogni riferimento riferito ai serbatoi ed alle opere accessorie del progetto "Tempa Rossa";
 - ii. è stata annullata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 2014 per illegittimità "nella parte in cui il Comune, ha escluso dalla variante al PRG di Taranto le opere relative al prolungamento del pontile relativo al progetto *Tempa Rossa* ed assorbito ogni altro profilo;
7. Di prendere atto che ad oggi non risulta in atti, alcun giudicato su ricorso presentato pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce dal Comandante Gennaro Cimaglia ed altri;
 8. Di prendere atto delle osservazioni pervenute di seguito riportate:
 - a. Società: Total E&P Italia S.p.A. (Total); Shell Italia E&P S.p.A. (Shell); Mitsui E&P Italia B S.r.l. ("Mitsui") - pervenuta in data 23 dicembre 2014 Prot. Arch. Gen. n. 189890 del 30 dicembre 2014, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.07);
 - b. Autorità Portuale di Taranto – pervenuta in data 30.06.2015 protocollata al n.104.785, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale(All.08);
 - c. Consorzio Area Sviluppo Industriale di Taranto – pervenuta in data 17 luglio 2015 e protocollata in A.G. al n.115.981 del 20 luglio 2015, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.09);
 9. Di ritenere le osservazione di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 6) non più attuali e superate, in quanto assorbite ed accolte nel contenuto delle Sentenze n. 2132/2015 (All.05) e n. 2133/2015 (All.06) emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce – Sezione Prima;
 10. Di ritenere l'osservazione di cui alla lettera c) del precedente punto 6) presentata dal Consorzio Area Sviluppo Industriale di Taranto non accoglibile, in quanto, preso atto di quanto segnalato, essa risulta tesa a specificare e consolidare situazioni di fatto e di diritto non ancora definiti sia sotto il profilo amministrativo che civilistico, peraltro non intaccati dalla variante adottata, non rilevanti sotto il profilo urbanistico;
 11. Di adottare definitivamente ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 la variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, finalizzata al riconoscimento dell'ambito del Piano Regolatore del Porto di Taranto e alla riqualificazione delle aree contermini, come approvato dall'Atto d'Intesa Città-Porto, di cui alla Delibera di C.S. n. 116/06, perfezionato con delibera di Consiglio Comunale n.41/07, secondo gli elaborati progettuali allegati alla delibera di consiglio Comunale del 5 novembre 2014, n.123 di adozione;
 12. Di inviare il presente provvedimento alla Regione Puglia, per l'approvazione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56;
 13. di dare atto che compete al Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica - Edilità l'assunzione degli atti consequenziali di gestione ai sensi dell'art. 107 d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
 14. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
 15. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente (solo qualora si tratti di atto avente contenuto provvedimentale e non si tratti di mero atto d'indirizzo).

Taranto, li 29 settembre 2015

Il Dirigente della Direzione
Arch. Silvio RUFULO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Lette la relazione e la proposta che precedono;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Visto il D.M. 1444/68;
Vista la l.r. 31 maggio 1980, n. 56;
Vista la l.r. 27 luglio 2001, n. 20;
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 976 del 31.03.1980;
Visto l'art. 5 della legge n. 84/94;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visti il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica:
parere di regolarità tecnica : favorevole
Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica – Edilità Arch. Silvio RUFULO
data 29 settembre 2015 firma _____
Visto/i il/i verbale/i della competente Commissione consiliare Assetto del Territorio agli atti della proposta deliberativa;
Visto lo statuto comunale;
Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;
Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 TUEL, nell'esercizio delle relative funzioni;

DELIBERA

1. di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
2. di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 149 del 22 aprile 2015, del Servizio Ecologia della Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. 01), con cui il preposto Dirigente regionale ha dichiarato la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano Urbanistico comunale denominato "Nuovo Piano regolatore del Porto di Taranto – Variante al Piano Regolatore Generale;
3. di prendere atto che data 27 maggio 2014 con nota prot. n. 81.634 la Direzione Pianificazione Urbanistica – Edilità ha avviato la procedura di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 presso il competente Servizio Difesa del Suolo e Rischio sismico della Regione Puglia e che, tale procedura è in corso di definizione;
4. di prendere atto che sono state espletate le procedure di pubblicizzazione previste dall'art. 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56;
5. di prendere atto dei ricorsi presentati di seguito riportati:

- a. Comandante Gennaro Cimaglia, nella sua qualità di Capo Pilota del Porto di Taranto in quiescenza; Sig. Valentino Gennarini quale amministratore dell'Agenda Marittima Raccomandataria della società Nicola Girone S.r.l; Avv. Lara Polidori, dott. Ugo Vittorio Carone nella qualità di dottore specializzato chimico del mare, Sig. Giuseppe Scaglione, sia personalmente che quali rappresentanti della "Fondazione Taranto ONLUS"(All.02);
 - b. Società: Eni S.p.A., linea di business Downstream & Industrial Operation (già Divisione R&M) (All.03);
 - c. Società: Total E&P Italia S.p.A. (Total); Shell Italia E&P S.p.A. (Shell); Mitsui E&P Italia B S.r.l. ("Mitsui") (All.04);
- che vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
6. Di prendere atto delle Sentenze passate in giudicato, pronunciate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce – Sezione Prima n. 2132/2015 (All.05), sul ricorso numero di registro generale 314 del 2015 proposto da Eni S.p.A. e n.2133/2015 (All.06), sul ricorso numero di registro generale 313 del 2015 proposto da Total E&P Italia S.p.A. (Total); Shell Italia E&P S.p.A. (Shell); Mitsui E&P Italia B S.r.l. ("Mitsui"), avverso la delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 2014, che vengono allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per tutte le motivazioni riportate nelle stesse Sentenze, per cui:
 - a. viene considerato indebito l'inserimento nella delibera n. 123/2014 di ogni riferimento riferito ai serbatoi ed alle opere accessorie del progetto "Tempa Rossa";
 - b. è stata annullata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 2014 per illegittimità "nella parte in cui il Comune, ha escluso dalla variante al PRG di Taranto le opere relative al prolungamento del pontile relativo al progetto *Tempa Rossa* ed assorbito ogni altro profilo;
 7. Di prendere atto che ad oggi non risulta in atti, alcun giudicato su ricorso presentato pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce dal Comandante Gennaro Cimaglia ed altri;
 8. Di prendere atto delle osservazioni pervenute di seguito riportate:
 9. Società: Total E&P Italia S.p.A. (Total); Shell Italia E&P S.p.A. (Shell); Mitsui E&P Italia B S.r.l. ("Mitsui") - pervenuta in data 23 dicembre 2014 Prot. Arch. Gen. n. 189890 del 30 dicembre 2014, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.07);
 - d. Autorità Portuale di Taranto – pervenuta in data 30.06.2015 protocollata al n.104.785, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale(All.08);
 - e. Consorzio Area Sviluppo Industriale di Taranto – pervenuta in data 17 luglio 2015 e protocollata in A.G. al n.115.981 del 20 luglio 2015, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.09);
 10. Di ritenere le osservazione di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 6) non più attuali e superate, in quanto assorbite ed accolte nel contenuto delle Sentenze n. 2132/2015 (All.05) e n. 2133/2015 (All.06) emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce – Sezione Prima;
 11. Di ritenere l'osservazione di cui alla lettera c) del precedente punto 6) presentata dal Consorzio Area Sviluppo Industriale di Taranto non accoglibile, in quanto, preso atto di quanto segnalato, essa risulta tesa a specificare e consolidare situazioni di fatto e di diritto non ancora definiti sia sotto il profilo amministrativo che civilistico, peraltro non intaccati dalla variante adottata, non rilevanti sotto il profilo urbanistico;
 12. Di adottare definitivamente ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 la variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, finalizzata al riconoscimento dell'ambito del Piano Regolatore del Porto di Taranto e alla riqualificazione delle aree contermini, come approvato dall'Atto d'Intesa Città-Porto, di cui alla Delibera di C.S. n.

116/06, perfezionato con delibera di Consiglio Comunale n.41/07, secondo gli elaborati progettuali allegati alla delibera di consiglio Comunale del 5 novembre 2014, n.123 di adozione;

13. Di inviare il presente provvedimento alla Regione Puglia, per l'approvazione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56;
14. di dare atto che compete al Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica - Edilità l'assunzione degli atti consequenziali di gestione ai sensi dell'art. 107 d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
15. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
16. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente (solo qualora si tratti di atto avente contenuto provvedimentoale e non si tratti di mero atto d'indirizzo).

Successivamente, con separata votazione,

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.



Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

in ordine alla regolarità tecnica:

Parere: favorevole

Data

29 settembre 2015

Arch. Silvio RUFULO
DIRIGENTE
Arch. Silvio RUFULO

in ordine alla regolarità contabile:

Parere: _____

Data

Nome e Cognome e Firma del Dirigente
